



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00446/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2016, presentato, in data 4 agosto 2016, dalla ASD Enterprise Sport & Service contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), la Corte di Appello Federale FIDAL, il Tribunale Federale FIDAL, nonché nei confronti del sig. Massimiliano Ferraro e dell'ASD Atletica Riccardi Milano 1946 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte d'Appello Federale FIDAL del 30 maggio-29 giugno 2016, comunicata a mezzo PEC in data 6 luglio 2016, che ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale Federale FIDAL n. 18 del 6 aprile u.s., e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del tesseramento, presso la stessa società ricorrente, dell'atleta Massimiliano Ferraro per l'anno 2016, nonché ha dichiarato il diritto del sig. Ferraro ad essere tesserato, per l'anno 2016, presso la ASD Atletica Riccardi Milano 1946.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annullando la decisione impugnata, dichiara il diritto della ricorrente ASD Enterprise Sport & Service a mantenere il tesseramento dell'atleta Massimiliano Ferraro.

Condanna la FIDAL, il dott. Massimiliano Ferraro e la ASD Atletica Riccardi Milano 1946 al pagamento delle spese e competenze di rito, determinate nel complesso in € 4.500,00, oltre IVA e CAP, se dovute, ponendo a carico di ciascuna parte l'importo pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 29 agosto 2016.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 29 agosto 2016.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito